INFLUENZA AVIARIA LPAI

MISURE DA APPLICARE NELLE AZIENDE A CONTATTO E NELLE ZONE DI RESTRIZIONE

Capitolo IV

Manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE

8.18 — Misure da applicare nelle aziende a contatto

Quando un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda a contatto, devono essere eseguite le seguenti procedure:

- a) verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda a contatto;
- b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici del pollame o degli altri volatili in cattività, soprattutto di quelli che sembrano malati;
- c) i campioni standard devono essere prelevati in ciascuna unità produttiva oppure in occasione dell'abbattimento del pollame o degli altri volatili in cattività.

8.19 — Misure da applicare nelle zone di restrizione

Quando un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda commerciale ubicata in una zona di restrizione, devono essere eseguite le seguenti procedure:

- a) verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici del pollame o degli altri volatili in cattività, soprattutto di quelli che sembrano malati;
- c) i campioni standard devono essere prelevati in ogni unità produttiva;
- d) in base all'esito di una valutazione di rischio, l'autorità competente deve decidere in merito a un'ulteriore sorveglianza ufficiale che deve realizzata attraverso ispezioni cliniche e mediante un campionamento per le analisi di laboratorio in aziende, comparti o tipi di produzione mirati.